

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

## DECRETO 17 dicembre 2004

**Modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.**

Titolo I  
DISPOSIZIONI GENERALI  
Capo I  
Soggetti assicurati

IL MINISTRO  
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047 e successive modificazioni con cui e' stata istituita la Cassa di presidenza per l'assicurazione degli sportivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto in particolare il comma 2-bis dell'art. 51 della citata legge, come modificato dall'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con il quale si prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2004, sono stabilite le modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi;

Vista la nota del 4 agosto 2004 con la quale il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) esprime il proprio parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti obbligati e beneficiari delle prestazioni assicurative

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono beneficiari delle prestazioni assicurative obbligatorie tutti gli sportivi dilettanti tesserati con la qualifica di atleta, tecnico, dirigente alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva.

2. Ai fini dell'applicazione della richiamata legge 27 dicembre 2002, n. 289:

## Testo

a) per atleti dilettanti si intendono tutti i tesserati che svolgono attivita' sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impiego del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti dagli specifici regolamenti delle organizzazioni sportive nazionali di appartenenza o che vengono ricompresi nelle previsioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

b) per dirigenti si intendono tutti i tesserati con tale qualifica alle organizzazioni di riferimento e che esercitano le proprie funzioni a livello centrale e/o periferico, ovvero in seno agli affiliati:

c) per tecnici si intendono tutti i tesserati in qualita' di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori ed altre figure diversamente definite o individuate dalle organizzazioni di appartenenza che siano preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, all'allenamento degli atleti ed al loro perfezionamento tecnico.

## Art. 2.

## Premio assicurativo

1. Ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, gli sportivi dilettanti di cui all'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite delle organizzazioni sportive nazionali di riferimento, con i tempi e le modalita' previsti dal presente decreto quale condizione essenziale per il rilascio della tessera associativa.

## Capo II

## Ambito di applicazione

## Art. 3.

## Ambito di applicazione della tutela assicurativa

1. L'assicurazione obbligatoria e' rivolta agli sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva e riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai medesimi durante ed a causa dello svolgimento delle attivita' sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle funzioni attribuite alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza.

2. Gli infortuni saranno ammessi al beneficio assicurativo, a condizione che le attivita' di cui sopra si svolgano secondo le modalita', i tempi ed in strutture o luoghi regolamentati dalle singole organizzazioni.

3. La normativa di riferimento per l'accertamento delle circostanze di cui sopra e' quella vigente al momento dell'infortunio.

## Art. 4.

## Validita' dell'assicurazione

1. L'assicurazione e' prestata senza limiti di eta' ed e' valida per il mondo intero, a condizione che le attivita' sportive o le funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente decreto siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti, dai calendari e dagli accordi delle organizzazioni sportive nazionali di riferimento, purché definiti in una data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio.

2. La garanzia assicurativa inizia dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio e cessa alle ore 24 del trentesimo giorno

successivo alla data di scadenza del tesseramento.

#### Art. 5.

##### Titoli per le prestazioni assicurative

1. I titoli che danno diritto alla prestazioni assicurative sono:

a) essere tesserato in data certa antecedente all'infortunio mediante le modalita' previste da ciascuna delle organizzazioni sportive di appartenenza;

b) essere in regola con il pagamento del premio assicurativo in data certa antecedente all'infortunio.

#### Art. 6.

##### Definizione di infortunio e sua indennizzabilita'

1. Agli effetti dell'art. 3 del presente decreto si intende per «infortunio» l'evento improvviso di una causa violenta ed esterna che si verifichi indipendentemente dalla volonta' dell'assicurato, nell'esercizio dell'attivita' sportiva o della funzione disciplinata dall'organizzazione per la quale risulti al momento tesserato, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o l'invalidita' permanente.

2. Sono indennizzabili le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio come sopra specificato la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano all'assicurato la morte o l'invalidita' permanente entro un anno dall'infortunio denunciato.

#### Art. 7.

##### Condizioni per l'indennizzabilita' dell'infortunio

1. La Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi di seguito denominata SPORTASS, corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio puo' aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

2. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennita' per invalidita' permanente e' liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fatto salvo quanto successivamente previsto per gli atleti disabili.

3. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, per i soli infortuni che determinano la morte dell'assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva ufficialmente indetta dalle organizzazioni sportive per le quali l'assicurato risulti tesserato, iscritta nei rispettivi calendari ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la SPORTASS liquidera' il previsto capitale qualunque sia la causa che ha determinato il decesso.

#### Art. 8.

##### Estensione della garanzia per gli allenamenti

1. L'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvenissero durante gli allenamenti, anche individuali o isolati, purché questi siano previsti e/o disposti e/o autorizzati e/o controllati dall'organizzazione sportiva competente, anche attraverso le proprie societa' affiliate. In tal caso, ai fini dell'ammissione

## Testo

del sinistro al beneficio assicurativo, la denuncia di infortunio, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura organizzativa alla quale riferire l'organizzazione dell'evento in occasione del quale si e' verificato l'infortunio, dovra' comunque essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal maggiore esponente sportivo presente al fatto che confermi l'esistenza dei presupposti di ammissibilita' sopra enunciati, assumendone la piena responsabilita' della veridicita' delle dichiarazioni stesse.

2. Nel caso di discipline sportive individuali, l'assicurazione non sara' operante in caso di disposizioni riguardanti la limitazione temporale o territoriale dell'esercizio della disciplina stessa, o se l'infortunio e' avvenuto nel corso di attivita' in contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti anche locali.

3. Per quanto previsto nel presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera e), dell'art. 10.

## Art. 9.

## Estensione della garanzia per il rischio in itinere

1. L'assicurazione e' operante anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, anche come passeggeri ed in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento dell'attivita' prevista dal ruolo conseguente al titolo associativo in possesso dell'assicurato al momento del verificarsi dell'evento, esclusi tassativamente gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme di legge che regolano il viaggio da parte del soggetto assicurato.

2. Affinche' l'infortunio possa essere ammesso al beneficio assicurativo e' indispensabile che l'evento sia occorso in localita' compresa nella direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi dalla propria residenza al luogo deputato all'attivita' assicurata ed in date e/o orari coerenti con la necessita' di pervenire in tempo utile sul luogo di svolgimento dell'attivita' assicurata, ovvero con il tempo necessario per il rientro alla residenza al termine dell'attivita' stessa.

## Art. 10.

## Esclusione della garanzia

1. L'assicurazione non e' operante:

a) per eventi derivanti da uso e guida, anche come passeggero, di natanti e mezzi di locomozione subacquea e di mezzi di locomozione aerea, con esclusione delle discipline sportive per le quali detti mezzi siano lo strumento attraverso il quale esercitare l'attivita';

b) per eventi derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;

c) qualora sia accertato dalle competenti strutture, in base alle normative vigenti, che l'assicurato abbia assunto sostanze dopanti in violazione delle norme sportive e di legge;

d) qualora sia accertato che l'assicurato sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermita' mentali: schizofrenia, sindromi organico-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoidi, fatto salvo quanto previsto per le attivita' degli atleti disabili;

e) qualora sia accertato che l'assicurato sia stato destinatario di provvedimento di squalifica o inibizione disposto in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva delle competenti, dalle ore 24 del giorno d'inizio della sanzione, sino alle ore 00 del primo giorno successivo alla scadenza del provvedimento;

f) per eventi derivanti o che siano stati determinati da una azione delittuosa commessa dall'assicurato o da personale partecipazione come attore o provocatore a risse, tumulti, ed in genere da violazione di leggi o regolamenti comuni e sportivi;

g) nei casi di guerra, insurrezione, attentati terroristici;

h) per eventi derivanti da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;

i) per eventi derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

j) per le conseguenze di lesioni di varici e dei tessuti alterati dalle stesse, le incarcerazioni intestinali (ernie non traumatiche e loro conseguenze), gli effetti dello spavento e del «colpo morale».

2. L'assicurazione, altresì, non è operante dalla data dell'infortunio sino alla guarigione clinica delle lesioni di infortunio, documentata alla SPORTASS con certificato medico di avvenuta guarigione. Pertanto, ove l'infortunato, autorizzato o non, riprenda l'attività sportiva prima del conseguimento della guarigione stessa, la SPORTASS non riconoscerà eventuali infortuni nei quali l'assicurato possa incorrere in tale periodo, né l'eventuale conseguente aggravamento delle precedenti lesioni.

#### Art. 11.

##### Esonero denuncia altre assicurazioni

1. Gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare altre polizze stipulate per il medesimo rischio in quanto le prestazioni definite dal successivo capo III si aggiungono a quelli di ogni altra assicurazione.

#### Art. 12.

##### Altri esoneri

1. Gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati stessi fossero affetti al momento del tesseramento o che dovessero in seguito intervenire.

#### Art. 13.

##### Rinuncia alla rivalsa

1. La SPORTASS rinuncia a favore dell'assicurato al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili del sinistro, ad eccezione di quanto stabilito all'art. 27 del presente decreto.

### Capo III Prestazioni

#### Art. 14.

##### Prestazioni assicurative

1. Le prestazioni fornite dalla SPORTASS agli assicurati consistono:

a) erogazione agli aventi diritto, in caso di morte dell'assicurato di un capitale di 75.000,00 euro, con limite catastofale di 2.500.000,00 euro. Qualora un unico evento ammissibile al beneficio assicurativo coinvolgesse più assicurati tale che la somma complessiva dei capitali assicurati superasse il predetto limite, importo sarà proporzionalmente ridotto in base al numero degli assicurati coinvolti nell'evento;

b) erogazione a favore dell'assicurato, per l'intera durata della sua vita e/o finché sussistano le condizioni che hanno comportato l'assegnazione del vitalizio, di 6.000,00 euro annui per invalidità accertate superiori al 35% e sino al 60% compreso e di 9.000,00 euro annui per invalidità superiori al 60%;

c) indennizzo per invalidità permanente da erogarsi in unica

soluzione, proporzionalmente al capitale di morte di cui alla precedente lettera a), da liquidarsi al definitivo accertamento di una invalidita' permanente fino al 35%.

#### Art. 15.

##### Criteri per la determinazione dell'invalidita' permanente

1. La determinazione del grado di invalidita' permanente cui riferire la natura delle prestazioni di cui all'art. 14 del presente decreto viene effettuata in base alla tabella allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che:

a) la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalita' perduta;

b) per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidita' previste per il lato destro varranno per il lato sinistro;

c) nel caso di perdita anatomica o funzionale di piu' organi o arti la indennita' viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100 per cento. L'indennita' per la perdita anatomica di una falange del pollice e' stabilita nella meta'; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella meta'; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito;

d) per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidita' permanente soltanto l'asportazione totale;

e) nei casi di invalidita' permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'indennita' e' stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale e' per sempre diminuita la capacita' generica dell'assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione, esclusa in ogni caso la diminuzione della capacita' sportiva;

f) in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto gia' minorato, le percentuali sopra indicate saranno diminuite tenendo conto del grado di invalidita' preesistente;

g) per la perdita di elementi dentari potra' essere concessa indennita' per invalidita' permanente in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacita' masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa.

#### Art. 16.

##### Criteri di indennizzabilita' per il caso di morte

1. Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa avvenga entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio e' avvenuto, la SPORTASS liquida il capitale assicurato agli eredi legittimi e testamentari.

2. Quando la morte sia avvenuta entro un anno dall'infortunio e per causa, dimostrata e provata, dello stesso, gli eventuali indennizzi o rendite che fossero state corrisposte per invalidita' permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, saranno detratti dal capitale di morte da erogare agli aventi diritto.

3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, la SPORTASS liquida ai beneficiari di cui al comma 1 il capitale assicurato non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta ex articoli 60 - 62 del codice civile. Tuttavia se dopo il pagamento del capitale assicurato risultasse che l'assicurato e' vivo, la SPORTASS avra' diritto alla restituzione della somma pagata entro quindici giorni dalla richiesta agli eredi beneficiari.

## Art. 17.

Criteri di indennizzabilita' per invalidita' permanente superiore al 35%

1. Nel caso in cui l'infortunio abbia comportato quale conseguenza diretta accertata una invalidita' permanente superiore al 35%, sara' erogato l'indennizzo previsto dalla lettera b), punto 1, dell'art. 14.

2. I destinatari del vitalizio dovranno, pena la decadenza dal diritto assicurativo in godimento, certificare con cadenza quinquennale ed entro la scadenza anniversaria del riconoscimento dell'indennizzo di cui al precedente punto 1, il perdurare dei postumi invalidanti che hanno dato luogo all'assegnazione del vitalizio.

3. Nel caso in cui, nel corso del quinquennio, si siano verificate modificazioni migliorative o peggiorative dello stato d'invalidita' accertato o successivamente confermato, il beneficiario del vitalizio dovra' darne immediata comunicazione scritta alla SPORTASS, che provvedera' ad accertare il nuovo stato procedendo alla revoca, alla modifica o all'integrazione del trattamento.

4. In caso di revoca del vitalizio per sopravvenuto miglioramento che comporti una valutazione di invalidita' inferiore al 35%, si dara' luogo alla liquidazione dell'indennizzo per infortunio di cui alla lettera c), punto 1, dell'art. 14.

5. Nessun importo e' dovuto all'ente nel caso l'ammontare del vitalizio erogato sia superiore all'importo dell'indennizzo derivante dal nuovo accertamento del grado di invalidita'.

6. A seguito di revoca del vitalizio, nel caso di successivo aggravamento dell'ultimo grado di invalidita' accertato e conseguente all'infortunio che ha dato luogo al trattamento assicurativo, l'assicurato puo' far richiesta di revisione della propria posizione.

7. Nel caso di riammissione al vitalizio, le eventuali somme erogate a titolo di indennizzo ai sensi del precedente punto 4 saranno conguagliate a valere sulle successive rate del vitalizio.

8. La SPORTASS si riserva il diritto insindacabile di sottoporre l'assicurato titolare del vitalizio ad accertamenti medici volti a verificare lo stato ed il grado di invalidita'.

9. L'assicurato non potra' rifiutarsi, pena la decadenza dal diritto al trattamento assicurativo in godimento, di sottoporsi agli accertamenti medici.

## Art. 18.

## Indennizzo per prestazioni aggiuntive

1. Oltre alle prestazioni previste dal precedente art. 14, la SPORTASS riconosce indennizzi per le seguenti prestazioni aggiuntive, purché avvenute in occasione di eventi indennizzabili ai sensi del presente decreto:

a) nel caso di morte di un tesserato genitore, il previsto capitale in caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari sara' aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidita' permanente pari o superiore al 50% della totale;

b) per gli assicurati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'eta' alla data dell'infortunio, saranno rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito, sino all'importo massimo di 1.500,00 euro;

c) nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi che comportino all'assicurato ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, saranno rimborsate le relative spese documentate sino all'importo massimo di euro 500,00;

d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, saranno rimborsate spese documentate sino all'importo massimo di euro 500,00;

e) nel caso di ricovero dell'assicurato in istituto di cura, a

seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, verranno rimborsate spese sostenute sino all'importo massimo di euro 500,00;

f) se l'infortunio, a causa dell'entita' delle lesioni dovesse comportare l'impossibilita' alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, dovesse comportare la perdita dell'anno scolastico, sara' corrisposto un indennizzo di euro 1.500,00.

#### Capo IV

Determinazione del premio e modalita' di pagamento

##### Art. 19.

Determinazione del premio

1. I premi assicurativi, suddivisi per fasce di rischio, sono indicati nella tabella allegata al presente decreto.

2. Allo scadere del terzo anno dall'emanazione del presente regolamento e, successivamente, ogni cinque anni, il Presidente della SPORTASS relazionera' alle autorità competenti sull'andamento tecnico della gestione assicurativa obbligatoria.

3. Sulla base delle relazioni di cui al precedente punto 2, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, saranno adottati gli opportuni provvedimenti di assestamento sia in termini di prestazioni che di premi.

##### Art. 20.

Modalita' di pagamento del premio

1. Il pagamento del premio a favore della SPORTASS dovra' essere effettuato per il tramite delle organizzazioni sportive nazionali cui l'assicurato chiede il rilascio del tesseramento, contestualmente alla trasmissione alla SPORTASS medesima degli elenchi nominativi suddivisi per distinti soggetti di cui alla tabella «A» e per fascia di premio, con l'indicazione della data di effettivo avvenuto tesseramento. Gli elenchi faranno fede per l'ammissione al beneficio assicurativo del tesserato.

L'importo del premio potra' essere addebitato ai soggetti destinatari dell'obbligo assicurativo nei modi che ogni singola organizzazione sportiva nazionale di riferimento riterra' piu' opportuni.

##### Art. 21.

Mancato versamento del premio

1. In mancanza del versamento del premio, qualora l'assicurato possa esibire la tessera associativa per la qualifica rivestita al momento del sinistro, comunque rilasciata dalla struttura organizzativa deputata a tale compito dai regolamenti delle organizzazioni di cui all'art. 1 antecedentemente alla data dell'infortunio, la SPORTASS provvedera' ad erogare la prevista prestazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 27.

#### Capo V

Disposizioni speciali per l'attivita' degli atleti disabili

##### Art. 22.

Atleti disabili



1. Per gli sportivi dilettanti tesserati alla Federazione Italiana Sport Disabili, avuto riguardo alla necessita' di individuare particolari condizioni di assicurabilita', saranno emanate speciali disposizioni, fermo restando quanto previsto all'art. 31 del presente decreto.

Capo VI  
Norme e modalita' di attuazione

Art. 23.  
Procedure

1. Le denunce degli infortuni, compresi quelli che hanno determinato il decesso degli assicurati, dovranno essere redatte su apposito modulo fornito dalla SPORTASS ed inviate a quest'ultima a cura dell'infortunato o suoi aventi causa entro quindici giorni dal fatto.

2. Nessuna denuncia d'infortunio potra' in alcun caso essere presa in considerazione trascorsi i termini di prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 2952 del codice civile.

3. La denuncia d'infortunio compilata in ogni sua parte e controfirmata dal legale rappresentante della societa' sportiva che con tale atto assume la piena responsabilita' delle dichiarazioni rese nella denuncia stessa in ordine alle modalita' e circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi il sinistro, dovra' essere corredata da copia della seguente documentazione:

a) copia del certificato medico attestante l'idoneita' fisica alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

b) dichiarazione di non essere sottoposto a provvedimenti di squalifica o inibizione;

c) certificazione medica attestante la lesione subita.

4. Avvenuto l'infortunio deve sottoporsi alle cure di un medico e seguire le prescrizioni dei sanitari al fine di ridurre al minimo le conseguenze delle lesioni.

5. Nel caso l'infortunio abbia comportato il ricovero, all'atto della dimissione dovra' essere trasmessa alla SPORTASS copia della relativa cartella clinica.

6. Nel caso l'infortunio comporti la necessita' di successive visite e/o controlli sanitari, l'assicurato o gli aventi causa dovranno trasmettere alla SPORTASS copia della relativa certificazione per la valutazione del decorso clinico.

7. L'infortunato, i suoi familiari, gli aventi causa, devono consentire alle visite dei medici della SPORTASS ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria.

8. Entro quindici giorni dalla cessazione delle cure mediche l'infortunato o gli aventi causa dovra' presentare alla SPORTASS il certificato di guarigione recante l'indicazione dell'eventuale grado di invalidita' permanente, anche se non richiestogli. In tale certificato dovranno essere descritte dettagliatamente la natura ed il carattere dei postumi residuati dalla lesione, il valore dei postumi stessi in rapporto alla diminuzione della capacita' generica lavorativa applicata alla tabella di cui al precedente punto 1 dell'art. 15.

9. L'assicurato o i suoi aventi causa decadono da ogni diritto alle prestazioni nel caso di inosservanza delle prescrizioni per l'infortunio sopra riportate e del pari decadono da ogni diritto ove fossero incorsi in erronee, false o reticenti dichiarazioni.

10. Nel caso che dalla documentazione prodotta risulti una invalidita' permanente, la SPORTASS, trascorso il necessario periodo di stabilizzazione dei postumi, provvedera' ad insindacabile giudizio a sottoporre l'infortunato ad accertamento medico-fiduciario, al fine di stabilire definitivamente l'esistenza e l'entita' dell'invalidita' permanente, oggetto di indennizzo.

11. Nel caso di morte dell'assicurato, a seguito di dichiarazione di ammissibilita' al beneficio assicurativo da parte della SPORTASS, gli aventi causa dovranno presentare la seguente documentazione:

a) certificato di morte dell'assicurato;

b) certificato di stato di famiglia;

c) atto notorio dal quale dovra' risultare se il defunto ha lasciato testamento; in caso positivo nell'atto dovranno essere citati i termini del testamento stesso. In mancanza di testamento, nell'atto notorio, dovra' essere precisato chi siano gli eredi legittimi ed il rispettivo rapporto di parentela con il defunto.

12. Il pagamento degli indennizzi, delle rendite e/o del capitale di morte viene effettuato in Italia ed in euro, in un'unica soluzione.

13. Ogni pretesa dell'assicurato o dei suoi aventi causa si avra' per abbandonata in caso di inattivita' per un anno dall'ultima comunicazione data o ricevuta dalla SPORTASS.

## Capo VII Contenzioso

### Art. 24.

#### Ricorso alla SPORTASS

1. Avverso le decisioni di SPORTASS in ordine al fatto dell'infortunio, alle sue cause e conseguenze, nonche' alla regolarita' amministrativa della pratica d'infortunio, e' ammesso ricorso al Consiglio direttivo della SPORTASS su istanza motivata e documentata dell'assicurato, da depositarsi alla sede dell'ente entro quindici giorni dalla comunicazione che s'intende contestare. Il Consiglio direttivo dell'ente si pronuncera' sul ricorso entro quarantacinque giorni dal suo deposito.

### Art. 25.

#### Foro competente

1. Le disposizioni del presente decreto e le obbligazioni che da esso derivano sono regolate dalla legge italiana. Per ogni controversia e' competente in via esclusiva il foro di Roma.

## Capo VIII Obblighi e sanzioni

### Art. 26.

#### Obblighi

1. Alla verifica del pagamento del premio assicurativo, del rispetto dei tempi e delle modalita' previsti dal presente decreto quale condizione essenziale per il perfezionamento delle procedure di tesseramento, sono preposte le organizzazioni sportive nazionali di riferimento.

2. La relativa documentazione dovra' essere custodita dalle sopra indicate strutture per almeno cinque anni ed esibita a richiesta della all'elenco.

### Art. 27.

#### Sanzioni

1. La verifica circa l'esistenza di un tesseramento rilasciato in assenza di pagamento di premio comportera', a carico della struttura responsabile del rilascio della tessera, una sanzione pari a trenta volte il premio indicato alla tabella A allegata al presente decreto.

2. Al verificarsi delle condizioni previste all'art. 21, la

Testo  
SPORTASS eserciterà nei confronti dell'organizzazione sportiva nazionale di riferimento il diritto di rivalsa spettante a norma dell'art. 1916 del codice civile.

Titolo II  
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA  
SPORTIVA  
Capo I  
Prevenzione degli infortuni

Art. 28.  
Prevenzione

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la SPORTASS, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienza dello Sport del C.O.N.I. implementa il sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, dei dati sugli infortuni sportivi ed in particolare per:

- a) la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;
- b) la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione e di educazione sanitaria messe in atto;
- c) la redazione dei piani riferiti ai rischi più gravi e diffusi per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocività;
- d) la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni e sulle loro cause e formule proposte in tema di informazione, formazione ed assistenza ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di svolgimento dell'attività sportiva e per limitare i rischi nella pratica delle discipline sportive.

Art. 29.  
Attività di informazione ed educazione

1. La SPORTASS, d'intesa con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, individua le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e per la predisposizione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva. I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle soluzioni preventive.

Titolo III  
NORME TRANSITORIE E FINALI  
Capo I  
Norme transitorie e finali

Art. 30.  
Altri soggetti ed organizzazioni sportive

1. Le norme del presente decreto sono applicabili anche nei confronti dei tesserati alle organizzazioni sportive a carattere nazionale diverse da quelle indicate dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che dette organizzazioni ne facciano espressa richiesta.

2. Le norme del presente decreto sono altresì applicabili nei confronti dei soggetti non previsti dall'art. 4, comma 205, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a condizione che le organizzazioni sportive nazionali di riferimento ne facciano espressa richiesta.

3. La SPORTASS, valutati i contenuti tecnico-sportivi delle attività, potrà a suo insindacabile giudizio accogliere le

Testo

richieste o rifiutarle.

Art. 31.  
Termini

1. Per i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già titolari di copertura assicurativa con l'ente pubblico SPORTASS, le garanzie assicurative in essere rimangono efficaci fino alla loro prima scadenza anniversaria.

Roma, 17 dicembre 2004

Il Ministro per i beni e le attività culturali  
Urbani

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
Siniscalco

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2005  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla  
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 234

Tabella A

N.	Federazioni sportive nazionali	Atleti agonistici tecnici Premio in euro	Atleti non agonistici Premio in euro
1	Aero Club d'Italia - piloti velivoli a motore e vela	550,00	450,00
	Aero Club d'Italia - volo libero (deltaplano, parapendio e similari)	150,00	130,00
	Aero Club d'Italia - piloti ultralleggeri	180,00	150,00
	Aero Club d'Italia - modellisti	4,00	3,50
2	Automobil Club d'Italia - piloti karting	20,00	5,00
	Automobil Club d'Italia - piloti karting	20,00	5,00
3	Federazione italiana atletica leggera	3,00	2,50
4	Federazione italiana baseball - softball	3,00	2,50
5	Federazione italiana badminton	2,50	1,50
6	Federazione italiana bocce	1,50	1,00

## Testo

7	Federazione italiana gioco calcio	16,00	5,00
8	Federazione italiana canoa kayak	4,00	2,00
9	Federazione italiana canottaggio	4,00	2,00
10	Federazione italiana ciclistica	45,50	41,00
12	Federazione italiana discipline armi sportive da caccia	6,00	4,00
13	Federazione ginnastica d'Italia	4,50	2,50
14	Federazione italiana golf	5,00	3,00
15	Federazione italiana giuoco handball	6,50	2,00
16	Federazione italiana hokey	3,00	2,00
17	Federazione italiana hokey e pattinaggio	5,00	3,50
18	Federazione italiana lotta, judo, karate, arti marziali - lotta	7,50	1,50
	Federazione italiana lotta, judo, karate, arti marziali - judo	7,00	1,50
	Federazione italiana lotta, judo, karate, arti marziali - karate e am	3,00	1,50
19	Federazione italiana pesistica e cultura fisica	4,00	2,00
21	Federazione italiana motociclistica	50,00	6,00
22	Federazione italiana motonautica	80,00	5,00
23	Federazione italiana nuoto	3,50	2,00
24	Federazione italiana pallacanestro	6,00	5,00
25	Federazione italiana pallavolo	4,50	2,50
26	Federazione italiana pentathlon moderno	15,00	5,00
27	Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquee	5,50	4,50

28	Federazione pugilistica italiana	21,00	8,00
29	Federazione italiana rugby	35,50	15,50
30	Federazione italiana scherma	4,50	2,50
31	Federazione italiana sci nautico	7,00	5,00
32	Federazione italiana sport del ghiaccio	4,00	3,00
34	Federazione italiana sport equestri	21,50	11,50
35	Federazione italiana sport invernali	11,50	9,00
36	Federazione italiana taekwondo	4,50	3,00
37	Federazione italiana tennis	5,00	2,50
38	Federazione italiana tennistavolo	1,50	1,00
39	Unione italiana tiro a segno	1,50	1,00
40	Federazione italiana tiro a volo	2,50	1,50
41	Federazione italiana tiro con l'arco	2,50	1,50
42	Federazione italiana triathlon	5,00	2,50
43	Federazione italiana vela	5,00	2,50

N.	Discipline associate	Atleti agonistici Premio in euro	Atleti non agonistici Premio in euro
1	Federazione arrampicata sportiva italiana	5,00	3,00
2	Federazione italiana bridge	1,50	1,00
3	Federazione italiana biliardo sportivo	1,50	1,00
4	Federazione italiana kendo	2,50	1,50
5	Federazione italiana sport bowling	2,50	1,50
6	Federazione italiana kick boxing	5,00	2,00
	Federazione italiana		

Testo			
7	sportiva twirling	2,50	1,50
	Federazione		
8	canottaggio sedile fisso	4,00	2,00
	Federazione cricket		
9	italiana	3,00	2,00
	Federazione italiana		
10	dama	1,50	1,00
	Federazione italiana		
11	giuoco squash	5,00	2,50
	Federazione italiana		
12	pallapugno	3,00	1,50
	Federazione italiana		
13	sport orientamento	3,00	1,50
	Federazione		
14	scacchistica italiana	1,50	1,00
	Federazione italiana		
15	sport silenziosi	3,50	1,50
	Federazione italiana		
16	danza sportiva	2,00	1,00
	Federazione italiana		
17	wu shu - kung fu	5,00	3,00
	Federazione italiana		
18	pallatamburello	2,00	1,50
	Federazione italiana		
19	giochi e sport tradizionali	2,50	1,50
	Federazione italiana		
20	surfing	5,00	2,50
N.	Discipline associate	Atleti agonistici Premio in euro	Atleti non agonistici Premio in euro
	Federazione		
1	arrampicata sportiva italiana	5,00	3,00
	Federazione italiana		
2	bridge	1,50	1,00
	Federazione italiana		
3	biliardo sportivo	1,50	1,00
	Federazione italiana		
4	kendo	2,50	1,50
	Federazione italiana		
5	sport bowling	2,50	1,50
	Federazione italiana		
6	kick boxing	5,00	2,00
	Federazione italiana		
7	sportiva twirling	2,50	1,50
	Federazione		
8	canottaggio sedile fisso	4,00	2,00

## Testo

9	Federazione cricket italiana	3,00	2,00
10	Federazione italiana dama	1,50	1,00
11	Federazione italiana giuoco squash	5,00	2,50
12	Federazione italiana pallapugno	3,00	1,50
13	Federazione italiana sport orientamento	3,00	1,50
14	Federazione scacchistica italiana	1,50	1,00
15	Federazione italiana sport silenziosi	3,50	1,50
16	Federazione italiana danza sportiva	2,00	1,00
17	Federazione italiana wu shu - kung fu	5,00	3,00
18	Federazione italiana pallatamburello	2,00	1,50
19	Federazione italiana giochi e sport tradizionali	2,50	1,50
20	Federazione italiana surfing	5,00	2,50

N.	Discipline associate	Atleti agonistici Premio in euro	Atleti non agonistici Premio in euro
1	Associazione centri sportivi italiani	3,50	1,50
2	Centro nazionale sportivo fiamma	3,50	1,50
3	Centro nazionale sportivo libertas	3,50	1,50
4	Centro sportivo italiano	3,50	1,50
5	Ente nazionale democratico d'azione sociale	3,50	1,50
6	Polisportive giovanili salesiane	3,50	1,50
7	Movimento sportivo promozionale Italia	3,50	1,50
8	Associazione italiana cultura e sport	3,50	1,50
9	Centri sportivi aziendali industriali	3,50	1,50



## Testo

10	Centro sportivo  educativi nazionale		3,50		1,50
11	Centro universitario  sportivo italiano		3,50		1,50
12	Unione italiana sport  per tutti		3,50		1,50
13	Unione sportiva ACLI		3,50		1,50
14	Opere sportive Italia		3,50		1,50
15	Alleanza sportiva  italiana		3,50		1,50

		Premio in euro	
	Dirigenti delle F.S.N. - D.S.A. - E.P.S.		2,50
	Federazione italiana cronometristi		7,00
	Federazione medico sportiva italiana		5,00
	Federazione italiana sport Disabili		1,00

02.05.2005

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

15:29:34

Stampa

Chiudi